

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) – Decreto MASAF n. 0635212/2024 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. DGR Marche n. 299 del 10/03/2025. Decreto n. 76/AGM del 26/03/2025, bando regionale intervento settoriale Investimenti, esercizio finanziario 2025/2026. Integrazioni e rettifiche.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di integrare e rettificare il bando regionale per l'attuazione dell'intervento settoriale Investimenti, di cui all'articolo 58 paragrafo 1 lettera b) del regolamento 2021/2115, inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027, e al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02/12/2024 n. 0635212 ss.mm.ii., approvato per l'esercizio finanziario 2025/2026 con l'allegato A al decreto n. 76/AGM del 26/03/2025, come di seguito riportato:

- l'ultimo capoverso del *paragrafo 7.2.1 Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA* viene sostituito dal seguente

“La mancata presentazione della domanda di anticipo nel termine indicato comporta la revoca dell'aiuto concesso, la decadenza della domanda di aiuto e, se del caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2.”;

- il terzo, il quarto e il quinto capoverso del *paragrafo 7.2.3.2 Ammissibilità* vengono sostituiti dai seguenti

“In caso di domanda di pagamento di anticipo priva di uno o più dei suddetti requisiti, la comunicazione di esito istruttorio negativo da parte del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di 5 giorni entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.”



Detta comunicazione funge da avvio del procedimento di revoca dell'aiuto, di decadenza della domanda e, se del caso, di applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2, che verrà adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN con proprio atto.

Avverso il provvedimento di non ammissibilità della domanda di pagamento di anticipo, di revoca dell'atto di concessione e, se del caso, di applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2, l'interessato può proporre:

- *ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;*
- o, in alternativa,*
 - *ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.”;*
- *il quarto capoverso del paragrafo 7.6.1 Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali viene sostituito con il seguente*

“Le istanze di rinuncia, per le domande annuali e biennali, presentate con modalità diversa oppure non presentate entro i suddetti termini, determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (cfr. comma 6, articolo 6 del DM n. 0635212/2024) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.”;
- *il terzo punto dell'elenco del terzo capoverso del paragrafo 7.6.2 Sanzioni e penalità viene sostituito dal seguente*

“nell'ambito dei progetti annuali e biennali, non abbiano presentato istanza di rinuncia nei 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.”;
- *il secondo punto dell'elenco del settimo capoverso del paragrafo 7.6.2 Sanzioni e penalità viene sostituito dal seguente*

“articolo 6,

 - *comma 5, qualora l'importo del contributo versato, all'esito dei controlli, è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato maggiorato del 10%*
 - *comma 6, nessuna penalità si applica*
 - *in casi di riconoscimento di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;*
 - *nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o in presenza di accertate economie di spesa;*
 - *per i progetti annuali e biennali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per*



la presentazione della domanda di saldo;

- *se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.”;*

2. di pubblicare il presente atto sul sito internet all'indirizzo www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017, nella sezione regione Utile nel sito internet istituzionale della Regione Marche all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare gli articoli da 57 a 60
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio che integra il regolamento UE 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato con Decisione C(2022)n.8645 del 2/12/2022 della Commissione Europea così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11.12.2024
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, in particolare articolo 69
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, *Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modifiche e integrazioni*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 25 luglio 2018, n. 7130 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti*
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni*



- di vendemmia e di produzione vinicola* come modificato da decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831 e da decreto ministeriale 29/11/2024 n. 0632162
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02 dicembre 2024 n. 0635212 *Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti*
 - Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 15/01/2025 n. 0017520 *Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026*
 - Circolare AGEA Coord. Prot. Uscita n. 0009910 del 07/02/2025 *Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera b) regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti*
 - Istruzioni operative n. 18/2025 – AGEA – ORPUM – Prot. Uscita N. 0011408 del 12/02/2025 *Modalità e condizioni per l'accesso al sostegno degli Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - D.M. 635212 del 2 dicembre 2024 Campagna 2025/2026*
 - DGR n. 364 del 04/04/2022 *Modifica DGR n. 647 del 03/06/2020 come modificata DGR 799/2020, DGR n.1138/2021, DGR n.1350/2021 e DGR n. 324 del 28/03/2022. Aggiornamento prezzario regionale per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014/2020 e ad interventi simili. Sostituzione Allegati A2B), A2D, A2G) e A3, come modificata da DGR n. 748 del 20/06/2022*
 - DGR Marche n. 1830 del 26/11/2024 *Approvazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. n. 14 del 2 ottobre 2006 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio*
 - DGR Marche n. 180 del 17/02/2025 *Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 – Decreto dipartimentale MASAF 0017520/2025, approvazione rimodulazione regionale delle risorse per gli interventi del settore vitivinicolo per l'esercizio finanziario 2025/2026. Decreto MASAF n. 0635206/2024, approvazione disposizioni regionali di attuazione dell'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione vigneti, ai fini dell'emanazione del bando regionale per l'esercizio finanziario 2025/2026*
 - DGR n. Marche n. 299 del 10/03/2025 *Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 – Decreto MASAF n. 0635212/2024. Approvazione disposizioni regionali di attuazione dell'intervento settoriale Investimenti, ai fini dell'emanazione del bando regionale per l'esercizio finanziario 2025/2026*
 - Decreto n. 76/AGM del 26/03/2025 *Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) – Decreto MASAF n. 0635212/2024 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. DGR n. 299/2025 del 10/03/2025. Bando regionale intervento settoriale Investimenti. Esercizio finanziario 2025/2026*



Motivazione

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale illustrata nel documento istruttorio del presente atto è stata adottata la DGR Marche n. 299 del 10/03/2025, con cui sono approvate, per l'esercizio finanziario 2025/2026, le disposizioni attuative regionali dell'intervento settoriale Investimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 (anche Intervento o Intervento settoriale) disciplinato a livello nazionale da decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 02 dicembre 2024 n. 0635212 ss.mm.ii..

Con decreto n. 76/AGM del 26/03/2025 è stato quindi approvato il bando regionale dell'intervento settoriale Investimenti per l'esercizio finanziario 2025/2026, tenuto conto delle Istruzioni operative n. 18/2025 di Organismo Pagatore AGEA, responsabile dell'erogazione dell'aiuto di cui trattasi, che la Regione applica quale Ente delegato alla gestione di talune fasi istruttorie delle domande di aiuto/variante/pagamento anticipo e saldo.

Nel bando regionale, all'ultimo capoverso del paragrafo 7.2.1 *Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA*, viene stabilito che *“La mancata presentazione della domanda di anticipo nel termine indicato comporta la revoca dell'aiuto concesso e la decadenza della domanda di aiuto”*, senza prevedere l'applicazione dell'ulteriore penalità relativa all'esclusione dall'intervento per gli anni successivi stabilita all'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale n. 635212/2024 [*La penalità, di cui alla precedente lettera a), punto i)* (ndr: tre anni di esclusione dall'intervento settoriale), *si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia*], fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6 (*Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.*).

Nel successivo paragrafo 7.2.3.2 *Ammissibilità* del bando regionale sono invece stabiliti i controlli sulle domande di pagamento di anticipo e sulla documentazione a corredo prevista al paragrafo 7.2.2 *Documentazione da allegare alla domanda di pagamento di anticipo*. Ai capoversi tre, quattro e cinque del predetto paragrafo 7.2.3.2 del bando si stabilisce, in particolare, che le domande prive dei requisiti di ammissibilità sono oggetto di comunicazione di preavviso di revoca del contributo concesso senza prevedere, anche in tal caso, l'applicazione dell'ulteriore penalità relativa all'esclusione dall'intervento per gli anni successivi stabilita all'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale n. 635212/2024.

Quanto indicato ai predetti paragrafi 7.2.1 e 7.2.3.2 tiene conto del fatto che il bando regionale dell'intervento in parola stabilisce, al paragrafo 51.2 *Requisiti del Progetto* decimo trattino, che, in caso di domande con durata biennale di esecuzione del progetto, è sempre prevista l'erogazione dell'anticipo, previa presentazione obbligatoriamente della domanda di pagamento



dell'anticipo entro il termine stabilito al paragrafo 7.2.1 corredata dalla documentazione conforme al paragrafo 7.2.2, in particolare polizza fidejussoria, mentre, diversamente viene dichiarata la revoca totale del contributo concesso e la decadenza della domanda di aiuto in attuazione del paragrafo 7.2.1 o del paragrafo 7.2.3.2.

Poiché la revoca del contributo, determinata in quelle specifiche fasi del procedimento nel caso che la domanda di pagamento di anticipo sia assente o carente della documentazione obbligatoria stabilita al paragrafo 7.2.2, consente ancora di destinare utilmente le risorse finanziarie liberatesi a favore di altri progetti ammissibili ma non finanziati per assenza di risorse finanziarie (tramite rimodulazione regionale e/o nazionale) si è valutato possibile non applicare la penale relativa all'esclusione dall'intervento per gli anni successivi prevista all'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale n. 635212/2024 alle domande biennali per le quali non viene presentata la correlata domanda di saldo, a condizione che le stesse siano state dichiarate decadute ed il contributo revocato nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nei richiamati paragrafi 7.2.1 e 7.2.3.2 del bando.

Quindi, nel bando regionale:

- al paragrafo 7.6.1 *Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali* al quarto capoverso è stabilito che *“Le istanze di rinuncia presentate con modalità diversa (ossia presentate non telematicamente tramite le funzionalità del portale SIAN) oppure non presentate entro i suddetti termini (vale a dire entro e non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo finale stabilita da bando regionale e richiamate nel paragrafo), determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (cfr. comma 6, articolo 6 del DM n. 640062/2022) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.”*, senza prevedere che ciò accade sempre, sia in caso di domande annuali sia in caso di domande biennali;
- al paragrafo 7.6.2 *Sanzioni e penalità*, terzo punto dell'elenco del terzo capoverso, è stabilito che la penalità di 3 anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti si applica ai beneficiari che *“nell'ambito dei progetti annuali, abbiano presentato istanza di rinuncia nei 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo”*, senza prevedere analoga penale anche in caso di domande biennali;
- sempre al paragrafo 7.6.2 *Sanzioni e penalità*, secondo punto dell'elenco del settimo capoverso è stabilito che, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del decreto ministeriale n. 0635212/2024 non si applica, tra l'altro, nessuna penalità per i progetti annuali qualora sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo, ritenendo, come già sopra motivato, di non prevedere specifiche disposizioni in caso di domande biennali già oggetto di decadenza e revoca del contributo per mancata presentazione della polizza fidejussoria entro il termine stabilito al paragrafo 7.2.1 del bando.



Tuttavia, con le Istruzioni operative n. 18/2025, OP AGEA:

- al paragrafo 14.1 *Procedura rinuncia all'aiuto per progetti Annuali e Biennali*, stabilisce che le istanze di rinuncia, indipendentemente se trattasi di domande annuali o biennali, non presentate telematicamente, oppure non presentate entro i termini indicati nello stesso paragrafo, determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (a norma dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 0635212/2024 e articolo 24-octies del D.lgs 188/2023) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza;
- al paragrafo 38 *Sanzioni e Penalità*, richiamati l'articolo 24-octies del D.lgs n. 42/2023 come modificato da D.lgs n.188/2023 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 0635212/2024 con particolare riferimento alle penali di esclusione dall'intervento per le annualità successive in caso di minore spesa rispetto all'anticipo erogato, al quarto capoverso stabilisce che *“La penalità di 3 anni di esclusione si applica qualora, per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo annuale e biennale, quest'ultima senza erogazione di anticipo, non risulti la corrispondente istanza di rinuncia telematica presentata entro i 30 precedenti alla data di scadenza delle suddette domande.”*.

Sempre al paragrafo 38, al penultimo capoverso, le Istruzioni operative n. 18/2025 stabiliscono i casi in cui non si applica alcuna penale includendo tra questi i *“progetti annuale e biennali, quest'ultimi senza erogazione dell'anticipo, se sia stata presentata istanza di rinuncia nei 30 giorni che precedono il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo [...]”*.

Per quanto illustrato, si propone di integrare il bando regionale dell'intervento settoriale Investimenti, approvato per l'esercizio finanziario 2025/2026 con l'Allegato A al decreto n. 76/AGM del 26/03/2025, come di seguito dettagliato:

- l'ultimo capoverso del paragrafo 7.2.1 *Presentazione domanda d'anticipo e trasmissione alla SDA* viene sostituito dal seguente *“La mancata presentazione della domanda di anticipo nel termine indicato comporta la revoca dell'aiuto concesso, la decadenza della domanda di aiuto e, se del caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2.”*;
- il terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 7.2.3.2 *Ammissibilità* vengono sostituiti dai seguenti *“In caso di domanda di pagamento di anticipo priva di uno o più dei suddetti requisiti, la comunicazione di esito istruttorio negativo da parte del responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente (ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii.) dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio di 5 giorni entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.*
Detta comunicazione funge da avvio del procedimento di revoca dell'aiuto, di decadenza della domanda e, se del caso, di applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2, che verrà adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN con proprio atto.



Avverso il provvedimento di non ammissibilità della domanda di pagamento di anticipo e revoca dell'atto di concessione e, se del caso applicazione delle penali di cui al paragrafo 7.6.2, l'interessato può proporre:

- *ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;*
- o, in alternativa,*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.”;*
- *il quarto capoverso del paragrafo 7.6.1 Procedura rinuncia all'aiuto per progetti in domande annuali e biennali viene sostituito con il seguente “Le istanze di rinuncia, per le domande annuali e biennali, presentate con modalità diversa oppure non presentate entro i suddetti termini, determinano inderogabilmente l'applicazione di una penale pari a tre (3) anni di esclusione dall'accesso al sostegno per gli Investimenti (cfr. comma 6, articolo 6 del DM n. 0635212/2024) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'inadempienza.”. Si evidenzia che con l'integrazione viene anche rettificato il rifiuto relativo al riferimento al decreto ministeriale vigente contenuto nel bando approvato con decreto n. 76/AGM del 26/03/2025;*
- *il terzo punto dell'elenco del terzo capoverso del paragrafo 7.6.2 Sanzioni e penalità viene sostituito dal seguente “nell'ambito dei progetti annuali e biennali, non abbiano presentato istanza di rinuncia nei 30 giorni antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo.”. Si evidenzia che con l'integrazione viene anche rettificata la formulazione della casistica interessata, in conformità al paragrafo 38 delle Istruzioni operative n. 18/2025 dell'OP;*
- *il secondo punto dell'elenco del settimo capoverso del paragrafo 7.6.2 Sanzioni e penalità viene sostituito dal seguente “articolo 6,*
 - *comma 5, qualora l'importo del contributo versato, all'esito dei controlli, è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato maggiorato del 10%*
 - *comma 6, nessuna penalità si applica*
 - *in casi di riconoscimento di forza maggiore e in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale;*
 - *nel caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o in presenza di accertate economie di spesa;*
 - *per i progetti annuali e biennali, qualora sia stata presentata domanda di rinuncia prima dei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;*
 - *se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.*

Il bando regionale per l'esercizio finanziario 2025/2026 dell'intervento settoriale Investimenti, di



cui al decreto n. 76/AGM del 26/03/2026, viene quindi adeguato in conseguenza di quanto sopra.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, l'adozione di un decreto avente ad oggetto *Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera b) – Decreto MASAF n. 0635212/2024 – Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. DGR Marche n. 299 del 10/03/2025. Decreto n. 76/AGM del 26/03/2025, bando regionale intervento settoriale Investimenti, esercizio finanziario 2025/2026. Integrazioni e rettifiche.*

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.

